



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 474 DEL 03/09/2026

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO FAUSTINA: RIASSETTO VIABILISTICO
PROVVISORIO PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO
PUBBLICO. DECORRENZA: 07.09.2026. TERMINE: FINE LAVORI

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Preso atto delle risultanze del sopralluogo congiunto effettuato in data odierna da R.U.P., D.L., C.S.E. ed Impresa Esecutrice a seguito del quale si è rilevata la necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera la realizzazione delle previste opere di riqualificazione stradale;

ORDINA

- o In **Via LAGO DI COMO (tratto Via Lago d'Iseo ÷ Via Lago di Garda)** dalle ore **07.00** del giorno **18 Febbraio 2026 sino a termine lavori** è istituito il divieto di transito e sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- o Compatibilmente con le esigenze tecniche legate alla natura dell'intervento in atto, è prevista deroga alle prescrizioni di cui ai precedenti punti esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - ☛ Veicoli/mezzi d'opera a vario titolo utilizzati per l'esecuzione delle opere in oggetto;
 - ☛ Veicoli di soccorso in servizio di emergenza;

- Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, rete elettrica, rete telefonica) per interventi di manutenzione urgenti (e non ulteriormente differibili) presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- Veicoli di servizio in uso al Comune di Lodi esclusivamente se utilizzati a supporto dell'intervento in atto;

In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, con la medesima decorrenza e durata, vengono conseguentemente disposti i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- o In **Via Lago d'Orta** (tratto Via Lago Gerundo ÷ Via Lago di Como) è istituito il provvedimento di strada senza uscita con accesso e deflusso dei veicoli dall'intersezione con Via Lago Gerundo. I veicoli circolanti nel tratto viario di cui al presente punto dovranno immettersi nel flusso veicolare di Via Lago Gerundo proseguendo in direzione sinistra verso Via Lago d'Iseo;
- o In **Via Lago d'Iseo** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso Via Selvagreca) per tutti veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'intersezione con Via Lago di Pusiano) giungano all'intersezione con Via Lago di Como;
- o In **Via Lago d'Iseo** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via Selvagreca) per tutti veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'intersezione con Via Lago Gerundo) giungano all'intersezione con Via Lago di Como;
- o In **Via Lago di Como** (tratto Via Selvagreca ÷ Via Lago d'Iseo) è istituito il provvedimento di strada senza uscita con accesso e deflusso dei veicoli dall'intersezione con Via Selvagreca.
- o In **Via LAGO di GARDA** (tratto **Via Lago di Pusiano ÷ Via Lago Gerundo** dalle ore **07.00** del giorno **18 Febbraio 2026 sino a termine lavori** è istituito il senso unico alternato di marcia;
- o Per l'intera durata dell'intervento, dovrà essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area operativa di cantiere ovvero indirizzando l'utenza pedonale all'utilizzo del marciapiede posto sul lato opposto (rispetto all'area operativa di cantiere) della strada ovvero indirizzando opportunamente gli stessi lungo percorsi alternativi allo scopo opportunamente segnalati;
- o Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà altresì farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92 ed in conformità al Decreto Interministeriale 22.01.2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".
- o All'atto dell'adozione del provvedimento riguardante il senso unico alternato di marcia, il richiedente ovvero il responsabile dell'impresa esecutrice delle opere dovrà farsi carico, nel caso in cui le condizioni del traffico veicolare lo richiedano, di procedere, con propri mezzi o personale, ai sensi dell'Art.42 del DPR 16 Dicembre 1992 n°495 e s.m.i. attivando cioè un impianto semaforico mobile da cantiere ovvero destinando, fin quando necessario, proprio personale (opportunamente formato allo scopo), all'attività di muovere al fine di regolamentare la circolazione veicolare e/o ciclo-pedonale nel rispetto dei previsti standard di sicurezza;
- o In relazione ai sopra indicati provvedimenti si dispone inoltre, che i soggetti incaricati dell'esecuzione delle opere citate in premessa predispongano, non appena ve ne sia tecnicamente la possibilità, il ripristino del normale assetto viabilistico;
- o Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di demandare proprio personale (opportunamente formato) all'attività di muovere in ogni situazione in cui la contingenza operativa necessiti una puntuale regolamentazione del traffico veicolare ovvero in ogni caso in cui possa essere, anche solo potenzialmente, messa a repentaglio la sicurezza e la pubblica incolumità;

In caso di sospensione prolungata delle attività, l'impresa esecutrice delle opere dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale